



Il Presidente

...omissis...

Fascicolo ANAC n. 4177/2022

Oggetto: Parere in merito all'applicazione dell'art. 3 d.lgs. n. 39/2013 nei confronti del ...omissis...

In riferimento alla questione in oggetto sottoposta all'esame della scrivente Autorità si rappresenta quanto segue.

Con nota prot. n. 74173 del 19 settembre 2022 è stato chiesto un parere in merito al mantenimento degli incarichi di componente dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza nonché di Vicepresidente dell'ente da parte di un soggetto condannato in sede civile al risarcimento del danno cagionato a seguito di un tentativo di concussione, reato dichiarato estinto per prescrizione

...omissis...

Alla luce di quanto sopra esposto deve ritenersi che il ...omissis... rientri tra i soggetti sottoposti all'applicazione della normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) d.lgs. n. 39/2013, secondo cui *"Ai fini del presente decreto si intende: [...] b) per «enti pubblici», gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati"*.

Occorre, pertanto, verificare l'operatività dell'art. 3 d.lgs. n. 39/2013 nei confronti dell'attuale componente dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza del ...omissis... La norma stabilisce che *"A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti: [...] b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale"*. Preliminarmente si rappresenta che secondo il costante orientamento dell'Autorità gli incarichi conferiti successivamente all'emersione di una causa di inconferibilità sono equiparati a quelli precedenti ancora in corso (cfr. Delibera n. 313 del 26 marzo 2019 e Orientamento n. 98 del 21 ottobre 2014). In tal senso, per la soluzione del caso di specie è necessario accertare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, ossia:

- se gli incarichi in atto rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del medesimo d.lgs. n. 39/2013 e, più specificamente, nella nozione di "amministratore di ente pubblico";
- se ricorra un provvedimento giurisdizionale, seppur non definitivo, di condanna per uno dei reati rientranti nel catalogo previsto dall'art. 3 d.lgs. cit.

In riferimento al primo punto, si evidenzia che ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. l) d.lgs. n. 39/2013 per *"amministratore di ente pubblico"* si intendono *"gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette,*



amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico'.

In proposito l'art. 4 dello Statuto prevede che sono organi del *...omissis...* l'Assemblea, il Presidente ed il Revisore dei Conti. A norma dell'art. 19 il Presidente è supportato nello svolgimento delle proprie funzioni dall'Ufficio di Presidenza, di cui fa parte di diritto unitamente al Vicepresidente ed un terzo membro all'uopo eletto.

Al fine di poter assimilare le cariche di componente dell'Assemblea e Vicepresidente, rivestite dall'interessato, a quella di amministratore di ente pubblico occorre approfondire i poteri ad esse spettanti in concreto, alla luce delle norme statutarie. Vengono, pertanto, in rilievo gli artt. 6, 18 e 19 dello Statuto, che recano una descrizione dettagliata delle rispettive competenze. Tuttavia, appare dirimente nel caso di specie la disposizione di cui all'art. 4, comma 3, laddove si precisa che *"//...omissis... opera nel rispetto della separazione fra funzione di indirizzo, esercitata da Assemblea e Presidente, e di gestione dell'Ente affidata al Direttore"*. Tale distinzione consente di escludere la riconducibilità dei componenti dell'assemblea e dell'Ufficio di Presidenza nella nozione di "amministratore di ente pubblico", difettando l'esercizio di poteri gestionali diretti o indiretti ed essendo ad essi riservati esclusivamente compiti di indirizzo e di programmazione.

Invero, non può ritenersi integrato neppure il secondo requisito della fattispecie, tenuto conto che l'unico provvedimento giurisdizionale rilevante ai fini dell'inconferibilità ex art. 3 d.lgs. n. 39/2013 è rappresentato da una pronuncia di condanna, ancorché non definitiva, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. Il medesimo elemento costitutivo, dunque, non può essere utilmente surrogato da una sentenza emessa dal giudice civile, in quanto non espressamente contemplata tra le cause ostative al conferimento degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013.

Quanto, invece, agli effetti derivanti dalla pronuncia *...omissis...* per intervenuta prescrizione, trova applicazione l'art. 3, comma 5, d.lgs. cit il quale precisa che *"La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento"*. Sul punto l'Autorità ha chiarito che vale ad escludere l'ipotesi di inconferibilità anche una sentenza di proscioglimento per prescrizione, ferme restando le ragioni di opportunità e di cautela che sconsigliano il conferimento di incarichi implicanti l'affidamento di particolari compiti e funzioni a coloro che siano stati raggiunti da precedenti condanne, ancorché successivamente venute meno per prescrizione (cfr. delibera n. 1156 del 27 novembre 2019 e Orientamento n. 55 del 3 luglio 2014).

...omissis...

Spetta in ogni caso all'ente valutare la sussistenza di esigenze superiori che giustificano la revoca dell'incarico, ciò indipendentemente dalla sua sussumibilità fra quelli specificamente previsti dalla disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 19 ottobre 2022, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente



Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente il 25 ottobre 2022